

Vaduz, novembre 2009

Informazioni d'attualità riguardo agli sviluppi in materia di legislazione fiscale nel Liechtenstein

La Allgemeines Treuunternehmen ritiene opportuno rilasciare un'informazione riguardo allo stato attuale dei lavori per quanto riguarda la stipulazione degli Accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (cosiddetto TIEA) rispettivamente la Convenzione contro la doppia imposizione (cosiddetta CDI). Inoltre ci soffermeremo brevemente su ulteriori temi d'attualità ed esporremo il nostro punto di vista al riguardo.

Panoramica

La situazione è nota: in data 12 marzo 2009 il Governo ha emanato la cosiddetta «Dichiarazione del Liechtenstein» nella quale il Liechtenstein manifesta la sua disponibilità a rispettare gli standard globali per garantire la trasparenza e lo scambio d'informazioni in materia fiscale sviluppati dall'OCSE. Nell'aprile 2009 l'OCSE ha pubblicato un elenco degli stati che secondo il parere dell'OCSE e del G20 non denotano sufficienti progressi nell'applicazione degli standard internazionali in materia fiscale. Da allora il Liechtenstein era inserito su questa cosiddetta lista grigia assieme ad altri 44 stati e, come la maggior parte degli altri stati interessati, si è adoperato per soddisfare il più presto possibile i criteri necessari per essere cancellato dalla lista ed evitare sanzioni.

A tale scopo il governo del Liechtenstein ha stipulato e firmato vari TIEA e CDI. All'11 novembre 2009 il Liechtenstein ha sottoscritto dodici accordi rilevanti in materia fiscale, nella maggioranza dei casi con il diritto e l'obbligo di stipulare delle CDI, e pertanto è stato cancellato in tale data dalla lista grigia dell'OCSE. La ricapitolazione pubblicata nell'**allegato 1** vi indica in un colpo d'occhio la situazione riguardo agli accordi stipulati dal Liechtenstein.

Considerazioni basilari riguardo agli accordi stipulati dal Liechtenstein

Grazie ai vari accordi il Liechtenstein acquisisce la reputazione necessaria per poter operare liberamente come piazza finanziaria nel mondo globalizzato. Conformemente alle nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa concordate in virtù dell'art. 26 del modello di convenzione OCSE, deve di principio essere prestata un'assistenza amministrativa esaustiva mirata all'applicazione del diritto fiscale interno dello stato richiedente. La restrizione ai reati di frode fiscale viene revocata. Gli accordi non prevedono uno scambio automatico d'informazioni, bensì uno scambio d'informazioni dietro presentazione di una richiesta concreta. Nel caso del Liechtenstein il TIEA

stipulato con la Germania può essere preso come esempio per la stipulazione di ulteriori accordi. A differenza di alcuni accordi fra altri paesi, quali per esempio quelli tra la Germania e Guernsey o Gibilterra, nessuno degli accordi stipulati dal Liechtenstein ha effetto retroattivo. In proposito il Liechtenstein è molto coerente nella messa in atto, in quanto il principio della fiducia rappresenta la premessa suprema per la clientela.

Contenuto dei TIEA stipulati con il Liechtenstein

Le singole richieste d'informazioni da parte di uno stato partner devono essere redatte in modo possibilmente dettagliato e devono contenere i seguenti dati in forma scritta:

- a) l'identità della persona coinvolta nell'indagine o nell'inchiesta;
- b) il periodo relativo al quale si chiedono informazioni;
- c) il genere di informazioni richieste e la forma in cui le informazioni dovrebbero preferibilmente essere messe a disposizione della parte contraente richiedente;
- d) lo scopo fiscale per cui vengono richieste le informazioni;
- e) i motivi che inducono a supporre che le informazioni richieste potrebbero essere rilevanti per l'applicazione del diritto fiscale della parte contraente richiedente nei confronti della persona designata alla lettera a;
- f) i motivi che lasciano presagire che la parte contraente richiesta disponga delle informazioni richieste oppure che una persona che si trova nella giurisdizione della parte contraente richiesta ne sia in possesso o abbia il diritto di disporre;
- g) nella misura in cui siano noti, il nome e l'indirizzo di persone che sono presumibilmente in possesso delle informazioni richieste;
- h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme al diritto e alla prassi amministrativa della parte contraente richiedente, nonché che nel caso in cui si trovino entro la giurisdizione della parte contraente richiedente, le informazioni richieste potrebbero essere raccolte dalla competente autorità della parte contraente richiedente secondo il diritto della parte contraente richiedente oppure nel quadro della prassi amministrativa usuale e che la richiesta è stata presentata in conformità con questo accordo; e
- i) una dichiarazione secondo cui la parte richiedente ha esaurito tutte le misure per la ricerca delle informazioni disponibili sul proprio territorio, salvo nei casi in cui ciò comporterebbe delle difficoltà sproporzionatamente elevate.

Non sarà quindi possibile effettuare delle «fishing expeditions» ed è escluso qualsiasi effetto retroattivo. Inoltre, di norma la persona interessata sarà informata delle misure in atto già prima che venga inoltrata una richiesta d'informazioni al Liechtenstein.

Va inoltre ricordato che nel settore imprenditoriale, vale a dire nell'ambito delle relazioni internazionali nel contesto delle merci o degli investimenti a livello di holding, era comunque sempre prevista la possibilità di uno scambio di dati nell'ambito dell'assistenza giuridica legata a reati, in quanto le attività commerciali e d'investimento

internazionali implicano libri contabili, conti annuali e documenti che sono protetti contro gli abusi in virtù del diritto penale, in generale.

Costituisce per contro una novità il fatto che in seguito all'introduzione della legge sull'assistenza amministrativa per l'applicazione degli accordi, oltre all'assistenza giuridica, il diritto del Liechtenstein contemplerà anche l'assistenza amministrativa. Contrariamente alla Svizzera, che è attiva su questo fronte già da diverso tempo, per il Liechtenstein l'assistenza amministrativa internazionale costituisce una pietra miliare nell'ambito della collaborazione internazionale. La legge sull'assistenza amministrativa del Liechtenstein, che disciplinerà la messa in atto interna delle richieste di assistenza amministrativa, non dovrebbe entrare in vigore prima della metà del 2010.

Vantaggi legati alla stipulazione dei TIEA

Al momento è ancora difficile individuare vantaggi e svantaggi significativi per quanto riguarda i TIEA finora stipulati. Comunque si denotano sicuramente dei vantaggi: Essendo il Liechtenstein membro dell'SEE (Spazio Economico Europeo), i paesi dell'UE non potranno più avanzare varie riserve discriminanti nei confronti del Liechtenstein nell'ambito del diritto interno dell'UE. Citiamo ad esempio le speciali imposte sanzionatorie applicate agli investimenti immobiliari francesi oppure il trattamento dei prodotti assicurativi in Francia o anche il paragrafo 15 della legge sulle imposte estere della Germania ("deutsches Aussensteuergesetz"). In seguito alla stipulazione del TIEA con la Germania deve essere garantita la possibilità che una persona che avesse istituito una fondazione impostata in modo discrezionario nonché dotata di un'ampia cerchia di beneficiari costituita da persone residenti in Germania prima di immigrare nel Paese non debba pagare imposte sui conferimenti d'attivo nonché sugli utili costantemente generati. Le relative imposte sul reddito diverranno esigibili solo al momento del versamento ai beneficiari.

I TIEA gettano inoltre le basi affinché il Liechtenstein venga seriamente preso in considerazione come piazza economica e sia quindi autorizzato a stipulare delle convenzioni di doppia imposizione (CDI).

Accordo stipulato con il Regno Unito

L'accordo siglato con l'Inghilterra comprende un TIEA ordinario e un Memorandum of Understanding (MOU). La particolarità del TIEA consiste nel fatto che le clausole riferite allo scambio di informazioni a scopo fiscale diventeranno effettive al 100 per cento solo dal 1° aprile 2015. Fino a quella data sarà invece applicabile solo in caso di fattispecie penali in materia fiscale.

Il MOU stabilisce che per quanto riguarda le persone soggette all'imposizione nel Regno Unito sono garantite la piena trasparenza e «compliance» in riferimento alle loro imposte nel Regno Unito, rispettivamente che devono interrompere le loro relazioni con il Liechtenstein entro il 31 marzo 2015.

Il Regno Unito applica un sistema fiscale particolare che si allinea ad un approccio di tipo coloniale. Sussistono quindi varie possibilità di strutturazione per creare una situazione ottimale per le rispettive persone interessate. Citiamo per esempio le cosiddette persone con statuto di «resident», che non sono però domiciliate nel Regno Unito, oppure le persone che abitano gratuitamente in una casa appartenente a una fondazione con sede nel Liechtenstein, senza essere soggette all'obbligo d'imposta («interest in possession trust»). Il diritto fiscale del Regno Unito è molto complesso, per cui si rivela indispensabile un aiuto da parte di uno specialista in materia fiscale.

Per poter beneficiare delle favorevoli condizioni d'amnistia previste dall'accordo con il Regno Unito, a partire dal 1° dicembre 2009 le persone assoggettate a un obbligo d'imposta nel Regno Unito possono per esempio affidare l'amministrazione di una fondazione con sede a Panama, Anguilla, nonché in Olanda oppure di un trust domiciliato sulle Isole Cayman, sulle Isole Vergini Britanniche, ecc., per esempio con un conto bancario svizzero, a un organo domiciliato nel Liechtenstein. Così anche le strutture di questo tipo possono beneficiare delle norme di dichiarazione stabilite nel MOU.

Va inoltre considerato che in qualsiasi caso è il cliente in quanto «persona rilevante» e non il fiduciario o la banca con sede nel Liechtenstein a dover contattare l'amministrazione delle contribuzioni inglese «HRMC». A tale scopo la persona determinante farà capo all'intermediario liechtensteiniano e al rispettivo perito fiscale.

Gli sviluppi legati alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio

L'Unione Europea (UE) sta elaborando una nuova bozza della direttiva sulla fiscalità del risparmio. Non è ancora chiaro se e in che misura verrà attuato uno scambio automatico d'informazioni nel giro dei prossimi 2-4 anni. Qualora a quel momento la Svizzera, il Liechtenstein e altre nazioni stipulassero un accordo con l'UE per integrare la direttiva nel proprio diritto, le banche svizzere e quelle del Liechtenstein si vedrebbero costrette a praticare uno scambio automatico d'informazioni per quanto riguarda i clienti domiciliati nell'UE.

L'UE sta pianificando di estendere il sistema, attualmente limitato ai conti privati, anche ai fondi d'investimento, alle assicurazioni sulla vita, nonché alle società, alle fondazioni e ai trust, ovvero a tutte le relazioni che implicano una disponibilità di dati riguardo ai beneficiari finali.

L'attuale bozza prevede alcune eccezioni, per es. quella di non applicare la direttiva alle strutture «non trasparenti». Sono considerate non trasparenti tutte le strutture che soggiacciono a un'imposizione ordinaria (e che pagano le imposte) secondo il diritto nazionale e che non godono di privilegi. Nel caso del Liechtenstein una fondazione che

secondo la nuova legislazione fiscale (prevista a partire dal 1° gennaio 2011) è tenuta a versare imposte ordinarie in misura del 12,5% sugli interessi – i dividendi e gli utili sul capitale non sono tassati – è considerata non trasparente, per cui non è necessario fornire i nominativi dei beneficiari.

Come detto, si tratta di una bozza. È quindi opportuno tenere d'occhio gli sviluppi della situazione. È lecito presupporre che in caso di applicazione di una tale direttiva che esclude la possibilità di un'imposta alla fonte, un numero sensibilmente maggiore di paesi stipulerebbe o manifesterebbe il desiderio di stipulare un accordo con l'UE rispetto al momento attuale.

Prospettiva

Attualmente è lecito presupporre che l'accordo in materia di frode già negoziato tra il Liechtenstein e l'UE, che conterrebbe anch'esso regolamentazioni analoghe ai TIEA e comporterebbe quindi automaticamente l'applicazione di questo standard nelle relazioni tra tutti i 26 stati dell'UE e il Liechtenstein, rimarrà bloccato fino a nuovo avviso in quanto la messa in vigore dell'accordo sarebbe in contrasto con gli interessi di alcuni stati dell'UE.

La nostra clientela confida tuttora in valori quali professionalità, ripercorribilità delle decisioni, sicurezza a livello pianificatorio e giuridico, continuità, affidabilità e realizzazione delle aspettative riposte nell'intermediario finanziario. In questo ambito l'«asset protection» gioca un ruolo determinante facendo leva sull'ottimizzazione del trasferimento di capitali (eredità, donazione), sulla continuazione delle imprese, nonché sul cambiamento di domicilio familiare e sulla tutela contro l'accesso al patrimonio da parte di terzi (creditori, stati confiscatori). Oltre al fatto di porre l'accento sull'«asset protection», acquista viepiù importanza anche la tematica «imposte» affrontata con grande competenza e know how.

I nostri collaboratori sono sempre a disposizione per rispondere a eventuali domande inerenti a questi temi, nonché sulle possibili conseguenze, nell'ambito di una consulenza più approfondita.

Con i nostri migliori saluti

Allgemeines Treuunternehmen

Allegato 1: Panoramica aggiornata riguardo allo stato delle trattative del Liechtenstein in materia di TIEA e CDI (stato 11 novembre 2009)

Stato partner	Accordo	Firma
Stati Uniti (USA)	TIEA	8.12.2008
Regno Unito (UK)	TIEA (con procedura di dichiarazione e offerta di un'ammnistia); CDI in fase di preparazione	11.8.2009
Lussemburgo	CDI	26.8.2009
Germania	TIEA; CDI in fase di preparazione	2.9.2009
Andorra	TIEA; CDI in fase di preparazione	18.9.2009
Monaco	TIEA; CDI in fase di preparazione	21.9.2009
Francia	TIEA; CDI in fase di preparazione	22.9.2009
San Marino	CDI	23.9.2009
St. Vincent e Isole Grenadine	TIEA	2.10.2009
Irlanda	TIEA; CDI in fase di preparazione	13.10.2009
Paesi Bassi	TIEA; CDI in fase di preparazione	10.11.2009
Belgio	TIEA; CDI in fase di preparazione	10.11.2009
Antigua e Barbuda	TIEA; CDI in fase di preparazione	prossimamente
Italia	Trattative in corso	
Paesi del Nord	Trattative in corso	
Australia	Trattative in corso	
Isole Faroe	Trattative in corso	

Va inoltre tenuto in considerazione che nel Liechtenstein tutti questi TIEA saranno cresciuti in giudicato solo al momento in cui entrerà in vigore la legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (prevista a partire dal 1° settembre 2010).